



COMUNE DI OPI

PROV. L'AQUILA



VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 Data 29/07/2017	Oggetto: Delibera per l'affidamento al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione l'attività di riscossione coattiva delle entrate e approvazione modifica regolamento generale delle entrate comunali
--	--

L'anno duemiladiciasette il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 17,20 e successive nella solita sala delle adunanze del Consiglio Comunale presso la sede comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1 Paglia Berardino	X	
2 Di Santo Antonio	X	
3 Boccia Odorisio	X	
4 Tatti Tonino	X	
5 De Arcangelis Del Forno Anna Lucia		X
6 Tesesi Rosella	X	
7 Cadelago Mariangela	X	
8 Boccia Gian Luca	X	
9 Boccia Domenico	X	
10 Gizzi Marcello	X	
11 Cimini Cesidio	X	
Assegnati	Presenti n. 10	
In carica	Assenti n. 10	

Presiede il Sig. Berardino Paglia nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Dott. ssa Parisi Anna

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali può essere effettuata tramite procedura del ruolo riservata all'agente della riscossione di cui al D.Lgs 112/1999 (attualmente le società del gruppo Equitalia) oppure tramite ingiunzione fiscale secondo quanto previsto dal testo unico di cui al R.D. 639/1910;

Visto l'articolo 2 del D.L. 193/2016 (convertito con L. 225/2016) il quale proroga al 30 giugno 2017 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate;

Atteso che l'art. 1 del succitato decreto sancisce lo scioglimento, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle società del gruppo Equitalia S.p.A. e al contempo, per garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, viene istituito un ente pubblico economico, denominato "Agenzia delle Entrate-Riscossione", sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società del Gruppo Equitalia;

Preso atto che tale Ente potrà continuare a svolgere la funzione di concessionario della riscossione anche dei tributi locali, così come previsto ai sensi dell'art. 2, comma 2 del citato decreto, il quale stabilisce che: "A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate";

Rilevato che attraverso tale provvedimento consiliare, gli Enti locali possono quindi affidare direttamente al nuovo soggetto la riscossione delle proprie entrate comunali, senza la necessità di esperire previamente apposita procedura di gara per l'affidamento delle funzioni relative alla riscossione delle proprie entrate;

Atteso che a fronte di tali disposizioni risulta che il sistema della riscossione coattiva delle entrate comunali rimane sostanzialmente inalterato, con la possibilità per gli enti locali di avvalersi del soggetto preposto alla riscossione nazionale – indipendentemente dalla sua denominazione – o, in alternativa, di riscuotere in proprio, sia direttamente che tramite propri concessionari della riscossione, utilizzando le modalità di esternalizzazione individuate dall'art. 52, comma 5, lettera b) D.Lgs. n. 446/1997;

Rilevato inoltre che tale nuovo Ente potrà svolgere le funzioni in modo anche più efficace di Equitalia avendo la possibilità di accedere direttamente alle banche dati della stessa Agenzia delle Entrate ed anche di acquisire le informazioni di altri enti a cui la stessa Agenzia accede direttamente, come ad esempio la banca dati dell'istituto nazionale della previdenza sociale, al fine di utilizzarle per la riscossione;

Preso atto inoltre che il nuovo Ente deve conformarsi nel rapporto con i contribuenti ai principi della Legge 212/2000 recante lo Statuto dei diritti del contribuente con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo;

Ritenuto che tale nuovo ed unico soggetto della riscossione abbia tutte le caratteristiche necessarie per eseguire al meglio l'attività in parola sia per l'aspetto prettamente tecnico delle competenze e degli strumenti specifici a sua disposizione sia per l'approccio con il contribuente che deve essere per legge espressamente improntato ai principi di cui sopra, in modo da garantire il perseguimento delle finalità pubbliche di giustizia e d'equità.

Dato atto che tutte le entrate del Comune, da quelle tributarie come le imposte patrimoniali ICI/IMU/TASI, la tassa sui rifiuti TARES/TARI, la tassa occupazione suolo ed aree pubbliche TOSAP, l'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, alle entrate patrimoniali di diritto pubblico come le sanzioni amministrative al Codice della Strada e le sanzioni amministrative in genere, i contributi relativi a servizi a domanda individuale quali le rette degli asili, del trasporto scolastico, della mensa, i servizi cimiteriali nonché alle entrate patrimoniali di diritto privato come gli affitti comunali ecc., se non riscosse nei termini ordinari delle rispettive procedure di competenza, devono essere oggetto di un'ulteriore attività di recupero cosiddetta coattiva al fine di assicurare sia il gettito atteso delle previsioni di Bilancio sia il medesimo trattamento tra chi paga e chi non, pur usufruendo dello stesso servizio erogato dal Comune, a garanzia rispettivamente dell'equilibrio di Bilancio e dell'imparzialità di trattamento dei cittadini.

Si propone, quindi, per le motivazioni qui espresse, ai sensi degli articoli 1 e 2 ed in generale di quanto disposto dal Capo I del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 di affidare dal 1° luglio 2017 al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del **Comune di OPI**, dando atto che tale affidamento non comporta in questa sede alcun costo o spesa in quanto il compenso per l'attività affidata sarà determinato, secondo le condizioni e i termini previsti dalla legge in materia, in considerazione dei carichi dei ruoli ad Essa consegnati soltanto a partire dal prossimo 1° luglio 2017 da parte dei singoli Uffici comunali preposti, che all'uopo prevederanno ed impegneranno la relativa spesa.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997

Visto il proprio Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione di **Consiglio Comunale n. 43 del 26 Novembre 2016 e in particolare il comma 3 dell'art. 12** in materia di riscossione coattiva e ritenuto di modificarlo opportunamente per renderlo conforme al nuovo impianto normativo;

Richiamato l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e attesa la propria competenza in materia anche in ragione della natura regolamentare del presente atto;

DELIBERA

1. Affidare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione l'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali a decorrere dal 1 luglio 2017
2. **Sostituire il comma 3 dell'art. 12 del Regolamento Generale delle Entrate con il seguente:**
 - a. *La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza dell'ente avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973, se affidata al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'art. 1, comma 3 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni, in L. n. 225/2016, ovvero con quella indicata dal R.D. n. 639/1910, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.*
 - b. *In particolare è affidata al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'art. 1, comma 3 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni, in L. n. 225/2016 la riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali*
3. Dare atto che il presente affidamento pur avendo rilevanza contabile per l'Ente non comporta in questa sede costi e quindi impegni di spesa, in quanto il compenso per l'attività di riscossione sarà determinato, secondo i termini di legge specificamente previsti in materia, in considerazione dei carichi di ruolo che verranno consegnati successivamente, a decorrere dalla data del 1° luglio 2017, dai singoli uffici comunali preposti che provvederanno all'uopo a quantificare ed impegnare la relativa spesa finanziaria;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti Unanimi

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Parere di regolarità contabile
La Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa D'Addezio Cecilia

IL PRESIDENTE

Benedetto Poglio

IL SEGRETARIO

Anna Gai

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 4373

li 09.08.2017

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n. 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.



IL MESSO COMUNALE

Benedetto Poglio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
 è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000).

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Anna Gai
